



STATUTO

DI

MONDO INTERNAZIONALE APS

Even if we are online,
we love Human Connections



Indice

Articolo 1	1
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.....	1
Articolo 2	1
SCOPI E ATTIVITÀ	1
Articolo 3	5
GLI ASSOCIATI	5
Articolo 4	6
CRITERI DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI	6
Articolo 5	7
CRITERI DI ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI	7
Articolo 6	7
DIRITTI DEGLI ASSOCIATI.....	7
Articolo 7	8
DOVERI DEGLI ASSOCIATI	8
Articolo 8	8
RISORSE ECONOMICHE	8
Articolo 9	9
GLI ORGANI SOCIALI	9
Articolo 10	10
L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.....	10
Articolo 11	12
IL COMITATO DIRETTIVO	12
Articolo 12	14
IL COMITATO SCIENTIFICO ED ACCADEMICO	14
Articolo 13	14
IL COMITATO PER LO SVILUPPO	14
Articolo 14	14
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI	14
Articolo 15	15
L'ORGANO DI CONTROLLO.....	15
Articolo 16	15
IL PRESIDENTE.....	15
Articolo 17	16
IL SEGRETARIATO.....	16
Articolo 18	17
SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	17
Articolo 19	17

NORME FINALI E DI RINVIO	17
--------------------------------	----

Articolo 1

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche, l’Associazione di Promozione Sociale “**Mondo Internazionale APS**”, da ora in avanti denominata “Mondo Internazionale” o “Associazione”, con sede legale in Gallarate (VA), apartitica e aconfessionale. La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 2

SCOPI E ATTIVITÀ

1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5 D.lgs. 117/17, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L’Associazione Mondo Internazionale considera lo strumento digitale come parte integrante fondamentale delle sue attività, riconoscendogli notevole importanza nel supporto al raggiungimento dei suoi obiettivi.

2. Per il raggiungimento delle predette finalità, l’Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) formazione universitaria e post-universitaria;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- f) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
3. L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:
- a) supportare i giovani nel coltivare le proprie passioni a livello nazionale ed internazionale, valorizzandone le capacità e le competenze;
 - b) promuovere e valorizzare, quali attività istituzionali dell'Associazione, attività di formazione, ricerca e informazione in ambito nazionale, europeo ed internazionale, da svolgersi nell'ambito dei settori (tra gli altri) della diplomazia culturale; diplomazia pubblica; relazioni internazionali; difesa e sicurezza internazionale; diritti umani; cooperazione internazionale; prevenzione di contesti di crisi; promozione e valorizzazione del ruolo delle organizzazioni internazionali; dialogo interculturale, interdisciplinare e intergenerazionale;
 - c) organizzare attività interculturali ed interdisciplinari per la promozione di opportunità di dialogo e valorizzazione delle culture nel mondo;

- d) gestire e diffondere l'informazione culturale attraverso l'uso dei propri portali www.mondointernazionale.org e www.mondointernazionale.com e dei propri canali social;
- e) produrre, organizzare e promuovere attività con l'intento di far conoscere, valorizzare e promuovere tutto ciò che afferisce ai settori della conoscenza dei valori della comunità europea e delle diverse comunità internazionali;
- f) valorizzare la solidarietà nelle relazioni interpersonali per sviluppare la collaborazione e la cooperazione tra individui con background professionali o accademici di differente provenienza e afferenza;
- g) promuovere partnership e/o collaborazioni e/o consulenze con Organizzazioni Internazionali e Istituzioni, Enti Pubblici e Privati, associazioni, imprese, ed aziende sia nazionali che internazionali che operano nei settori affini agli scopi perseguiti dall'Associazione;
- h) promuovere e valorizzare l'istituzione di attività, programmi e iniziative che mirino a generare momenti di incontro, confronto e dialogo tra realtà universitarie e contesti aziendali, volti alla facilitazione e promozione dell'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
- i) organizzare eventi pubblici, seminari e conferenze insieme a professionisti nel campo del giornalismo, della diplomazia e della cooperazione internazionale al fine della condivisione delle esperienze e competenze professionali a beneficio dei partecipanti e/o associati;
- j) favorire la libera espressione e lo studio oggettivo delle tematiche internazionali mediante attività redazionale al fine di stimolare le competenze creative e relazionali degli associati, agendo secondo criteri di oggettività nelle attività dell'Associazione in merito alla diffusione culturale;
- k) sviluppare una rete associativa che sia in grado di porre le basi per continui miglioramenti e rafforzare gli ideali dell'Associazione, per la stessa si impegna ad operare a fini socialmente utili, con l'obiettivo di agire affinché tale iniziativa raggiunga anche realtà europee ed extraeuropee, con lo scopo di ampliare il più possibile la cooperazione tra individui, università e istituzioni pubbliche e private che condividano gli scopi dell'Associazione stessa;
- l) favorire l'attuazione dei principi della pace, di sicurezza, della prevenzione, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli; così come la promozione dello sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni

e la rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto della tutela sociale, dell'istruzione, della cultura, della formazione nonché della valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;

- m) è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano consentite dalla legge;
- n) è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, compreso l'assunzione di partecipazioni in società nel rispetto dell'art. 6 del dlgs 117/2017 anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Comitato Direttivo.

5. L'Associazione può, altresì, svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

6. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

7. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione può altresì avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117. Il numero di lavoratori non potrà superare il 50% del numero dei volontari o il 5% del numero degli associati totali.

Articolo 3

GLI ASSOCIATI

1. Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Comitato Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, approvano e rispettano lo statuto e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.
2. Sono associati altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale associate alla Associazione che, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Comitato Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, approvano e rispettano lo statuto e le deliberazioni degli organi dell'associazione.
3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti associati è il Comitato Direttivo.
4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge n. 675/97, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto dell'associato. Il diniego va motivato.
5. All'atto dell'ammissione, l'associato si impegna al versamento della quota di auto-finanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto.
6. Non è ammessa la figura dell'associato temporaneo.
7. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
8. L'Associazione prevede le seguenti tipologie di associati:
 - a) Associati Fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di associati effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota associativa.
 - b) Associati Ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di associato al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle

cariche sociali. La loro qualità di associati effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota associativa.

- c) Associati Onorari: coloro che hanno ottenuto la qualifica di associato onorario dal Comitato Direttivo, il quale la conferisce per merito, per aver profuso un particolare impegno in ambito sociale, artistico e culturale, coloro che hanno contribuito in maniera significativa alle attività associative o che abbiano profuso cospicue donazioni. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di associati effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota associativa.
- d) Associati Sostenitori: qualora l'Associato ordinario non svolga alcuna attività per più di 60 giorni consecutivi all'interno dell'Associazione, a quest'ultimo viene riconosciuto automaticamente lo status di "Associato sostenitore". Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di associati effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota associativa. L'Associato sostenitore ha accesso a tutti i servizi proposti dall'Associazione Mondo Internazionale previsti a seguito dell'iscrizione alla stessa e al pagamento della quota associativa. L'Associato sostenitore ha diritto a prendere parte in qualsiasi momento alle attività dell'Associazione previo riscontro dei requisiti necessari per il corretto e proficuo svolgimento delle stesse.
- e) Il numero degli associati è illimitato.

Articolo 4

CRITERI DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Comitato Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
3. Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
4. In nessun caso è ammessa l'ammissione per un periodo temporaneo.

Articolo 5

CRITERI DI ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.
2. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno quattro mesi prima dello scadere dell'anno in corso. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
3. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'Associazione.
4. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'associato escluso potrà in ogni caso ricorrere all'autorità giudiziaria nei termini di legge.
5. L'Associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6

DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. Ogni associato, iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
2. Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: l'associato non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Qualora Mondo Internazionale si avvalga delle prestazioni di associati lavoratori per il perseguimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità dell'organizzazione, l'associato lavoratore avrà

diritto ad una retribuzione nei limiti dell'art. 8 comma 3 lettera b) del dlgs 117/2017.

3. Ogni associato ha diritto di ottenere informazioni dall'organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.
4. Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
5. Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Articolo 7

DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
2. Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
3. Gli associati sono tenuti ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. Gli associati sono tenuti a versare la quota associativa di cui all'Articolo 3 del presente Statuto.

Articolo 8

RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;

- c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;
- g) rendite patrimoniali, proventi e entrate relative alle attività di interesse generale e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5 e 7 del d.Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

2. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 117/17.

4. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il giorno 1 gennaio e termine il giorno 31 dicembre di ogni anno.

5. Al termine di ogni esercizio sociale il Comitato Direttivo è obbligato a redigere il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio e a sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di marzo.

6. Il Comitato Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del rendiconto per cassa o del bilancio di esercizio.

Articolo 9

GLI ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Comitato Scientifico ed Accademico;

- d) il Comitato per lo Sviluppo;
 - e) il Collegio dei Probiviri;
 - f) l'Organo di Controllo;
 - g) il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario Generale;
 - h) il Segretariato.
2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute e l'eventuale copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività.

Articolo 10

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro associati e può essere ordinaria e straordinaria.
2. Ogni associato, persona fisica, giuridica o entità collettiva, dispone di un solo voto.
3. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni associato non può ricevere più di due deleghe.
4. L'Assemblea ordinaria esprime la volontà di tutte le attività dell'Associazione ed in particolare:
 - a) approva il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - b) nomina e revoca i componenti del Comitato Direttivo;
 - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
 - d) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dell'Associazione.
5. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto per cassa o del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o l'Organo di controllo o qualora il 10% (dieci per cento) degli associati in regola con il pagamento quota contributiva ne ravvisino l'opportunità.
6. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. L'Assemblea straordinaria è inoltre

convocata quando sia fatta richiesta dal Comitato Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

7. L'Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.

8. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto con mezzo che dia prova del ricevimento da recapitarsi almeno trenta giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti gli associati nonché la maggioranza dei singoli organi dell'associazione.

9. L'Assemblea in prima convocazione è valida se presenti almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza dei voti degli intervenuti. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre comunque la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 20 occorre comunque il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

11. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza e teleconferenza), a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

12. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Articolo 11

IL COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo è composto da 7 (sette) membri. L'Assemblea degli associati nomina i membri del Comitato Direttivo scegliendo n. 2 (due) membri tra gli Associati Fondatori e n. 5 (cinque) tra tutti gli Associati. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause decada oltre la metà dei componenti del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei componenti mancanti.
3. Il Comitato Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario Generale.
4. Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione che a sua volta può anche delegare, in tutto o in parte, al Presidente ed al Segretario Generale dell'Associazione, nei limiti consentiti dalla legge.
5. Il Comitato Direttivo approva le nomine effettuate dal Segretario Generale per un Direttore di Risorse Umane, un Direttore Generale, un Direttore di Redazione e un Direttore di Segreteria e Coordinamento.
6. In particolare, il Comitato Direttivo deve:
 - a) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario Generale;
 - b) approvare con la maggioranza di due terzi le nomine del Tesoriere e del Direttore di Marketing e Comunicazione effettuate dal Presidente;
 - c) deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
 - d) predisporre le bozze del rendiconto per cassa o del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - e) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
 - f) indirizzare, gestire e coordinare le attività di eventuali società, beni mobili ed immobili e sedi estere partecipate e/o controllate dall'Associazione Mondo Internazionale salvo la loro fondazione e il loro scioglimento di eventuali;

- g) indirizzare, gestire e coordinare l'attività amministrativa del Segretariato di Mondo Internazionale.
7. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.
8. Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza semplice dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza qualificata degli intervenuti.
9. Il Comitato Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- a) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
10. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto con mezzo che dia prova del ricevimento da recapitarsi almeno trenta giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato.
11. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 12

IL COMITATO SCIENTIFICO ED ACCADEMICO

1. I membri del Comitato Scientifico e Accademico sono nominati dal Comitato Direttivo su proposta della Presidenza. Il mandato ha durata triennale. Il Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, può revocare la nomina in qualsiasi momento. I membri del Comitato Scientifico e Accademico possono dimettersi in qualsiasi momento previa comunicazione scritta, via e-mail o PEC, al Presidente.
2. Il Comitato Scientifico e Accademico è presieduto dal Presidente di Mondo Internazionale.
3. Il Comitato Scientifico e Accademico consiglia il Presidente e il Comitato Direttivo sulle strategie dell'Associazione in ambito nazionale e internazionale ed esprime dei pareri sulla rilevanza scientifica dei lavori svolti dagli associati della stessa.

Articolo 13

IL COMITATO PER LO SVILUPPO

1. I membri del Comitato per lo Sviluppo sono nominati dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente. Il mandato ha durata triennale. Il Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, può revocare la nomina in qualsiasi momento. I membri del Comitato per lo Sviluppo possono dimettersi in qualsiasi momento previa comunicazione scritta, via e-mail o PEC, al Presidente.
2. Il Comitato per lo Sviluppo è presieduto dal Presidente di Mondo Internazionale.
3. Il Comitato per lo Sviluppo consiglia il Presidente e il Comitato Direttivo sulle strategie dell'Associazione in ambito nazionale e internazionale ed esprime dei pareri sulla rilevanza professionale dei lavori svolti dagli associati della stessa.

Articolo 14

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea degli Associati tra gli associati stessi per la durata di 2 anni.

2. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli associati, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli associati o dagli Organi dell'Assemblea, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo o all'Assemblea.
3. Il Collegio, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di controversie fra gli Organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Articolo 15

L'ORGANO DI CONTROLLO

1. Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.
2. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c.. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
4. In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo esercita la revisione legale dei conti e il controllo contabile. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. L'Organo di Controllo può decidere di riunirsi anche in modalità telematica, tramite mezzi di comunicazione a distanza che permettano il regolare svolgimento della riunione e delle proprie funzioni.

Articolo 16

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo per mezzo di votazione a maggioranza semplice ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.
3. Il Presidente indirizza i lavori del Comitato Direttivo e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni. In caso d'urgenza, il Presidente assume i poteri del Comitato Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
4. Il Presidente presiede il Comitato Scientifico e Accademico, il Comitato per lo Sviluppo.
5. Il Presidente nomina un Direttore per le Relazioni Esterne e le Attività Internazionali, un Direttore per le Relazioni Interne e un Consulente Legale. Altresì nomina un Tesoriere e un Direttore di Marketing e Comunicazione con l'approvazione del Comitato Direttivo a maggioranza di 2/3 (due terzi).

Articolo 17

IL SEGRETARIATO

1. Il Segretariato è l'organo deputato al coordinamento e allo svolgimento delle attività interne all'Associazione di carattere amministrativo ed operativo.
2. Il Segretariato è coordinato dal Segretario Generale di Mondo Internazionale ed è composto dai direttori dei seguenti team di Mondo Internazionale:
 - a) Tesoreria, Fundraising e Grant Management;
 - b) Segreteria e Coordinamento;
 - c) Marketing e Comunicazione;
 - d) Consulenza legale;
 - e) Risorse Umane;
 - f) Relazioni Esterne e di Coordinamento delle Attività Internazionali;
 - g) Relazioni Interne;
 - h) Direzione Generale;
 - i) Direzione di Redazione.
3. Il Segretariato agisce su indicazione del Comitato Direttivo e con delega del Presidente e ha il compito di coordinare i direttori dei team sopra indicati al fine di svolgere le attività di coordinamento per la corretta amministrazione dell'Associazione.

4. Il Segretariato è convocato di regola ogni sei mesi e ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, o quando almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti ne faccia richiesta.
5. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. I verbali di ogni adunanza del Segretariato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 18

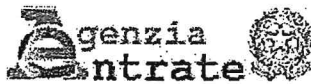
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, dopo le operazioni di liquidazione il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 19

NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: VARESE

UFFICIO TERRITORIALE DI: GALLARATE

Registrazione di Atto Privato

Il 22/07/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TM6 , serie 3 , numero 385

data di stipula: 18/06/2025

ident.vo telematico: TM625L000385000UC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 95096870126

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95096870126				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24